CAMERA DEI DEPUTATI N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, MELONI, MICHELANGELI

Norme per l'esercizio dell'attività di archeologia subacquea

Presentata il 18 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È cosa piuttosto nota come l'Italia possa vantare, anche per ciò che attiene al patrimonio archeologico subacqueo, per intrinseche considerazioni storiche e geografiche, immense e non ancora quantificate potenzialità, che acquistano diffusa notorietà solo in occasione di eclatanti rinvenimenti, quasi sempre fortuiti.

Accanto a questi episodi eccezionali, va tuttavia rammentato come ogni anno centinaia di siti sommersi di grande importanza scientifica e storica siano oggetto di un costante degrado ed indisturbato saccheggio, privando l'Italia di una non trascurabile quota di patrimonio culturale, e il mondo degli studi di una messe di informazioni non più ricostruibili.

A parziale giustificazione di questa situazione può senz'altro addursi l'enorme estensione delle linee di costa nazionali (7450 chilometri) tra le più cospicue dell'intero bacino del Mediterraneo, ma riteniamo che altre ragioni possano essere riconosciute. In particolare, ci sembra che l'Italia sconti anche in questo settore un notevole ritardo (legislativo, normativo, organizzativo), al confronto con quanto da decenni è stato intrapreso e attuato in altre nazioni europee mediterranee, comunitarie e non.

Questo nonostante l'Italia possa vantare, a giusto titolo, la priorità cronologica e metodologica nel campo dell'archeologia subacquea, iniziata secondo criteri di massima coerenza scientifica e d'avanguardia sin dai primi anni '50 grazie all'attività pionieristica del prof. Nino Lamboglia.

Significativamente, mentre altre nazioni europee provvedevano, nel corso degli anni '60 e '70, alla formazione di apposite strutture ed organizzazioni preposte alla ricerca e alla direzione delle attività subacquee; solo da alcuni anni il Ministero

per i beni culturali e ambientali si è dotato di un proprio servizio tecnico per l'archeologia subacquea e solo a marzo di quest'anno è stata istituita la commissione permanente per l'archeologia subacquea, i cui criteri di nomina dei componenti destano, peraltro, non poche perplessità (la nostra proposta di legge propone, all'articolo 3, la riduzione da dodici a sei membri altamente qualificati).

In questa situazione si è venuta a determinare, fino ad oggi, una eccessiva centralizzazione delle attività, un impoverimento delle diverse capacità operative delle soprintendenze archeologiche territoriali, la dispersione 'a pioggia' degli stanziamenti, il ricorso quasi sistematico a personale (spesso esterno all'amministrazione) non dotato dei necessari requisiti di preparazione e scientificità, il proliferare di interventi enfatizzati, ma di basso profilo tecnico e metodologico.

È altresì vero che fino a qualche decennio fa mancavano quasi integralmente le risorse umane disponibili a svolgere questo compito con perizia, scientificità, preparazione metodologica e tecnica. Il quadro, allo stato attuale, è radicalmente mutato essendo presenti su tutto il territorio nazionale numerosi archeologi subacquei, forniti dei necessari ed insostituibili titoli accademici e di una approfondita esperienza relativa, in grado di fornire tutte le garanzie di serietà e scientificità agli interventi che variamente si ritiene di promuovere, ciò per merito anche del diretto interessamento di alcuni atenei nazionali. Non ci sembra che i corsi di preparazione alle attività archeologiche subacquee, istituiti nel 1994 dal Ministero per i beni culturali e ambientali possano colmare il grande vuoto in questo settore di personale scientifico, avendo partecipato ad essi solo alcuni ispettori archeologi. Anzi si ravvisa il rischio che questi corsi possano erroneamente legittimare l'inserimento nelle attività sul « campo » di personale dell'amministrazione proveniente da tutt'altre qualifiche funzionali, privo quindi di una specifica preparazione e assolutamente inidoneo a surrogare le istituzionali competenze dell'archeologo (articolo 2).

Alla luce di tutto ciò crediamo che in questo particolare settore dell'amministrazione per i beni culturali ed ambientali sia giunto il momento di verificare a fondo alcuni meccanismi e di apportare alcuni correttivi. In tal senso va intesa la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è estesa agli spazi marini adiacenti al mare territoriale e sovrastanti la piattaforma continentale italiana, quale risulta da accordi internazionali, e alle acque interne.

2. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, e dalle capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il soprintendente competente territorialmente assicura, mediante periodiche conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico e archeologico che viene effettuata dalle forze di polizia e dalle capitanerie di porto.

ART. 2.

1. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini come pure nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee.

2. Per le attività collegate all'esplorazione subacquea e al recupero disposte

dagli organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali è utilizzato personale dipendente dal predetto Ministero, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze professionali nel contingente massimo annuo di settanta unità, o da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2 viene conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di riconoscimento dei brevetti.

4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Servizio nazionale della protezione civile e con le Forze armate.

5. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 è utilizzato personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, già in possesso di brevetti di abilitazione all'immersione previo accertamento dell'idoneità fisica da parte degli organi della unità sanitaria locale competente per territorio.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali indìce un concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di ispettore archeologo in prova del ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze, con specializzazione in archeologia subacquea.

ART. 3.

1. La Commissione per l'archeologia subacquea istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 marzo 1996 resta in carica tre anni, è composta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che la presiede, e dai seguenti membri:

a) il direttore dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeolo-

gici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con funzione di vice presidente;

b) il direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero dei beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante dei comitati di settore per beni archeologici, per i beni storici ed artistici, nonché per i beni ambientali e architettonici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo;

e) un archeologo, con particolare esperienza nell'ambito subacqueo, come rappresentante degli archeologi subacquei;

f) il presidente della Federazione italiana pesca subacquea (FIPS) del CONI, come rappresentante dei subacquei dilettanti.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1996 ed in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2035 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1916
Lire 500